

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE**

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Pierluigi DI STEFANO	Presidente
Dott.ssa Antonella PELLECCIA	Componente
Dott. Daniele CAPPUCCIO	Componente
Dott. Massimo PERROTTI	Componente
Dott. Francesco ALIFFI	Componente

**DECISIONE**

Premesso che:

L'Ufficio centrale circoscrizionale Campania 2 il 22 agosto 2022 ha ricusato la lista dei candidati avente contrassegno «PENSIERO E AZIONE PPA» nei Collegi Plurinominali Nn. 1 e 2 in mancanza di firme ex art. 18 bis del dpr 361/1957, non ricorrendo le condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo per l'esonero dalla presentazione di tali firme.

A mezzo di difensore è stato presentato ricorso con il quale si deduce:

- L'esistenza delle condizioni per l'esonero in quanto il contrassegno è stato presentato in occasione delle elezioni politiche 2008 e il 2013, nonché per le elezioni europee del 2019 e che nel 2012 e 2016, nel corso della sedicesima e diciassettesima legislatura, il partito /gruppo avrebbe costituito gruppi parlamentari.
- In ogni caso, il ministero dell'Interno pur avendo possibilità di verificare il rispetto del deposito delle firme, nulla ha eccepito in sede di presentazione del contrassegno.

Ritenuto che:

Le deduzioni sono infondate e correttamente è stata ricusata la lista in questione.

*n*  
*de*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

Premessa la evidente inconsistenza del secondo motivo, non essendo applicabile alcuna regola di «*silenzio-assenso*», il primo motivo è manifestamente infondato:

l'articolo invocato, per la parte di interesse, prevede che:

*“Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma”.*

Tale disposizione è integrata dall'art. 6-bis del D.l. 41/2022 secondo il quale:

*“1. Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale”.*

È, quindi, palese che Il partito ricorrente non aveva le condizioni per l'esonero in quanto:

- non risultava costituito in alcun gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 (non rileva che lo fosse nelle precedenti legislature);
- non risulta aver ottenuto almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni politiche o europee, nè aver concorso alla cifra elettorale nazionale di una coalizione

m

g

R

H  
Napoli

Correttamente, quindi, tale lista è stata ricusata in assenza delle firme prescritte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso della lista «PENSIERO E AZIONE PA».

Si comunichi.

Roma, 24 agosto 2022.

I componenti

*Le minute*  
*Arbore*  
*Francesco*  
*Luigi*

Il Presidente

Depositato in Segreteria  
24/08/22 ore 18:30  
oggi



*Scilla*